

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 432

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, DE MICHELIS, PELLICANI,  
REGGIANI, ROCELLI**

*Presentata il 25 luglio 1979*

### Istituzione della Lotteria di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il Ministero delle finanze con la legge 4 agosto 1955, n. 722, è autorizzato ad effettuare in Italia quattro lotterie nazionali, la prima collegata con la gara di trotto di Agnano, la seconda collegata con la gara automobilistica di Monza, la terza collegata con la gara di galoppo di Merano, la quarta collegata con lo spettacolo televisivo annualmente prescelto dalla Radiotelevisione italiana.

Appare oltremodo opportuno istituire una quinta lotteria abbinata ad una manifestazione storica e turistica tra le più prestigiose del mondo, che costituisce un mezzo di attuazione e veicolo di propaganda ad alto rendimento per il turismo italiano. Si è voluto così scegliere una lotteria abbinata alla città di Venezia e collegata con l'annuale regata storica di Venezia.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

Il primo articolo istituisce la quinta lotteria nazionale.

Al fine di utilizzare la lotteria come strumento di propaganda della città di Venezia nel mondo ed al fine di aumentare le entrate della stessa lotteria, si propone con l'articolo 2 che i biglietti possano essere venduti all'estero, secondo la normativa vigente nei singoli Stati. Sempre eccezionalmente per la lotteria di Venezia, i biglietti potranno essere venduti all'estero durante tutto l'anno solare per realizzare con tale continuità, oltre che maggiori proventi, occasione permanente di propaganda della città e del suo incommensurabile patrimonio artistico.

Sarà cura del Ministero delle finanze, di concerto con l'Istituto per il commercio estero, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero, organizzare un sistema di propaganda e di penetrazione in tutti quei paesi nei quali è sentita in modo particolare la necessità di contri-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

buire alla conservazione di una città e di un patrimonio artistico che in realtà appartiene all'intera umanità.

Con l'articolo 3 della proposta si prevede che, in deroga alla normativa vigente che attribuisce tutti gli utili allo Stato, per questa lotteria vi sia una parziale devoluzione degli utili al comune di Venezia, da destinare specificatamente alla realizzazione di opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città. È di chiara evidenza la motivazione di questa norma che rappresenta il logico corollario della precedente che consente la vendita all'estero dei biglietti.

L'articolo 4, infine, precisa che i premi che vengono assegnati settimanalmente mediante estrazione tra i compratori dei biglietti che hanno inviato le cartoline, vanno prelevati dalla percentuale che costituisce la massa dei premi e non già, come sino ad oggi è stato effettuato, dal-

le spese destinate alla pubblicità delle cartoline. Il Comitato generale presso il Ministero delle finanze, previsto dal regolamento, dovrà aver cura di aumentare i premi settimanali, al fine di incentivare l'interesse all'acquisto dei biglietti.

Ecco così la nostra proposta di legge, la cui genesi e le cui motivazioni sono state — si ritiene — sia pur succintamente, illustrate, talché appare limpida la *mens legis* che la giustifica.

Ci si augura che tutti i gruppi parlamentari nelle due Camere vogliano contribuire ad una sua sollecita approvazione, onde consentire sin dal prossimo anno l'entrata in funzione della nuova lotteria che permetterà introiti più consistenti all'erario pubblico e ulteriori disponibilità finanziarie per la conservazione dei beni artistici e culturali della città di Venezia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È autorizzata l'effettuazione di una quinta lotteria nazionale che viene denominata « Lotteria di Venezia » collegata con l'annuale regata storica di Venezia.

## ART. 2.

I biglietti della Lotteria di Venezia possono essere venduti anche all'estero durante tutto l'anno solare secondo le normative vigenti nei singoli Stati.

L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della Lotteria di Venezia.

## ART. 3.

Il quindici per cento dei ricavi netti derivanti dall'effettuazione della Lotteria di Venezia è devoluto al comune di Venezia per essere destinato ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città.

## ART. 4.

I premi delle lotterie nazionali che ogni settimana vengono estratti a sorte tra i compratori dei biglietti che hanno inviato le cartoline, sono prelevati, in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento generale delle lotterie nazionali, dalla percentuale che costituisce la massa dei premi.